

DECRETO N. 49

in data 30 Aprile 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 che recita *"....Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *"Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale"*;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il DCPM del 1 Aprile 2020, recante all'art. 1 *"misure urgenti per il contenimento del contagio"*, nonché la proroga al 13 Aprile 2020 *"dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 Marzo 2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 Marzo 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 Aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale."*
- Il DPCM del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 *"misure urgenti di contenimento del contagio"*, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020.
- Il DPCM del 26 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea"*.

- *Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- *Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante "Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- *Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*.

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all'art. 1, comma 1 dispone quanto segue: *"le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività"*;

DATO ATTO CHE:

- con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. del 23.02.2020 il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
- che l'**Organizzazione** Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione di ogni misura e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica sull'intero territorio regionale è necessario con nuovo atto innovare le misure previste con le ordinanze n. 34 del 21 marzo 2020, n. 35 del 29 marzo 2020, n. 39 del 6 Aprile 2020, n. 40 del 7 Aprile 2020 e 43 del 13 Aprile;

CONSIDERATO CHE:

i succitati provvedimenti nazionali per l'emergenza hanno disposto di limitare gli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all'interno del territorio regionale ai sensi di quanto disposto dell'art. 1 del DPCM del 26 Aprile;

RILEVATO INOLTRE che, anche in ottemperanza a quanto indicato dal Comitato Tecnico-Scientifico regionale:

- in merito alla riapertura della ristorazione con asporto, questa deve avvenire solo laddove le condizioni strutturali ed organizzative permettano una adeguata distanza tra le persone, anche in rapporto alla densità della popolazione e dei locali di ristorazione. A questo

proposito, particolare prudenza deve essere utilizzata in merito alla città di Torino il cui alto numero di esercizi pubblici e la densità di popolazione consigliano ulteriore cautela, che ritardi l'apertura di queste attività.

RILEVATO ALTRESI' il parere del gruppo di studio, istituito con D.G.R. n. 1-1252 del 20 aprile 2020 e presieduto dal Prof. Ferruccio Fazio, sull'applicabilità alla Regione Piemonte, anche dal punto di vista della sicurezza, delle misure contenute nel DPCM 26 aprile 2020. Con tale parere viene consigliato di rinviare l'apertura dei servizi di ristorazione da asporto nella città di Torino, a causa del numero ancora elevato dei casi registrato nel territorio comunale e che identifica un livello di rischio ancora eccessivo. Per il resto del territorio regionale, questi esercizi possono operare nel rigoroso rispetto delle norme previste dal richiamato DPCM 26 aprile e delle ulteriori indicazioni fornite dallo stesso gruppo di studio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio relativo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne l'applicazione in Piemonte, salvo precise limitazioni per quanto concerne l'area urbana di Torino, non emergono controindicazioni rilevanti;

SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti Locali ANCI, UNCEM, UPI e ALI e le associazioni di rappresentanza del mondo del commercio;

RITENUTO PERTANTO che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

1. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, lettera aa) del DPCM 26 aprile 2020, le attività interessate (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), dandone comunicazione al Comune, avviano il servizio di asporto.

È fatto salvo il potere del Sindaco di vietare nel proprio comune, o delimitare su parti di esso, tali attività in presenza di specifiche motivazioni di carattere sanitario ovvero laddove non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al richiamato DPCM ed alla presente ordinanza. Per gli esercizi collocati sulla rete autostradale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. bb) del citato DPCM.

2. Sul territorio della Regione Piemonte, come previsto dal citato DPCM, l'attività di ristorazione da asporto è così consentita dalla data di lunedì 4 maggio.

Per il territorio del Comune di Torino, tale attività è consentita dalla data di sabato 9 maggio 2020.

3. I titolari delle attività dovranno rispettare, oltre le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 (il divieto di consumare prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi), le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) in attesa dell'ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 mt;
- b) il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- c) allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
- d) ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;
- e) in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nei locali dell'esercizio dovrà essere mantenuta la distanza minima di mt 2.

4. Le attività da asporto dovranno avvenire nella fascia oraria 6-21, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali, nel rispetto delle puntuali esigenze dei luoghi.

5. In caso di inadempienza da parte delle singole attività di una delle prescrizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e di quelle sopra richiamate, i Sindaci provvedono immediatamente a sospendere l'attività da asporto.

5. Saranno definite dai Prefetti adeguate misure di controllo e monitoraggio al fine del rispetto delle prescrizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 e dalla presente ordinanza;

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 Maggio 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio



